

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE

Delibera n° 336

OGGETTO: Adesione alla Convenzione CONSIP – Concessionaria Servizi Informatici Pubblici di Roma per la fornitura di Angiografi Fissi e Archi a C Mobili, Servizi Connessi, Dispositivi e Servizi Opzionali, ai sensi dell'Art. 26, Legge 23 dicembre 1999, N. 488 e s.m.i. e dell'Art. 58, Legge 23 dicembre 2000, N. 388.
LOTTO N. 2 CIG 1932942A30

In data 02 LUG. 2013, nella Sede dell' Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, sita in Crotone, Via Mario Nicoletta angolo Via G. Di Vittorio;
Su conforme proposta nonché della espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dal Direttore del competente Ufficio Acquisizione Beni e Servizi.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che l'art. 26, Legge 23 dicembre 1999, N. 488, ha affidato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, già Ministero del Tesoro e Bilancio e della programmazione Economica, il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, convenzioni con le quali il Fornitore prescelto si impegna ad accettare ordinativi di Fornitura deliberati dalle Pubbliche Amministrazioni individuate dall'art. 1, Decreto Legislativo N. 165/2001;

CHE la CONSIP, in seguito a procedura aperta, svolta in ambito comunitario ha aggiudicato alla ditta Eurocolumbus S.r.l. di Milano – Via Filargo N.36, il lotto N. 2 – Archi a C Mobili, servizi connessi, dispositivi e servizi opzionali per le Pubbliche Amministrazioni;

CHE la relativa Convenzione stipulata da CONSIP con Eurocolumbus S.r.l. in data 19-11-2012, allegata in copia alla presente, sarà valida per dodici mesi, salvo proroga di ulteriori mesi sei;

CONSIDERATO che questa Azienda necessita di N. 1 ARCO a C MOBILE per l'Unità Operativa di Ortopedia del Presidio Ospedaliero "San Giovanni di Dio" di Crotone;

CHE, pertanto, si rende opportuno avvalersi della suddetta Convenzione per dar corso alla fornitura ed ai servizi in essa previsti;
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo;
Viste le leggi in materia;

DELIBERA

Per quanto in premessa specificato e descritto, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato:

1- Aderire alla Convenzione CONSIP, Lotto N. 2 – Fornitura Archi a C Mobili, aggiudicato alla ditta Eurocolumbus S.r.l. con sede in Milano – Via Filarlgo N.36 e procedere all'acquisto di quanto segue:

- Arco a C Mobile – Marca Eurocolumbus – Modello Euroampli Alien – costo configurazione minima come da offerta Euro 124.000,00;
- Software Angiografico Euro 2.970,00;
- Iniettore Medrad modello Avidia Euro 12.500,00, per una spesa complessiva di Euro 139.470,00 oltre IVA;

2 – Autorizzare il Responsabile del Procedimento Dott.ssa Paola Grandinetti, già registrato sul sito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ad emettere il relativo ordinativo di fornitura;

3 – Dare atto che la spesa complessiva di Euro 139.470,00 oltre IVA come per legge sul Conto cod. 101.2.401 del Bilancio;

4 – Affidare alla ditta Eurocolumbus il servizio di assistenza e manutenzione full-risk per ulteriori 36 mesi, oltre i primi dodici di assistenza gratuita, al costo annuo di Euro 12.552,30 (pari al 9% del valore di acquisto delle apparecchiature Euro 139.470,00), oltre IVA come per legge, gravando la spesa sul relativo Conto dei Bilanci di Competenza;

5 – Autorizzare l'Ufficio Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento delle apparecchiature previo ordinativo del Competente Ufficio Acquisizione Beni e Servizi;

6 – Autorizzare il pagamento della fattura annuale per la manutenzione full-risk previa autorizzazione dell'Ufficio Acquisizione Beni e Servizi;

7 - Nominare responsabile del procedimento la Dott.ssa Paola Grandinetti ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 163/06;

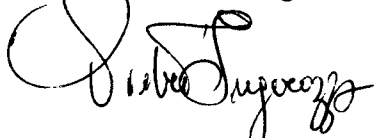
Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Paola Grandinetti



Il Direttore Uff. Acquisizione Beni e Servizi

Dott. Pietro Ingarozza



Il Direttore Amministrativo f.f.

Dott. Giuseppe Fico



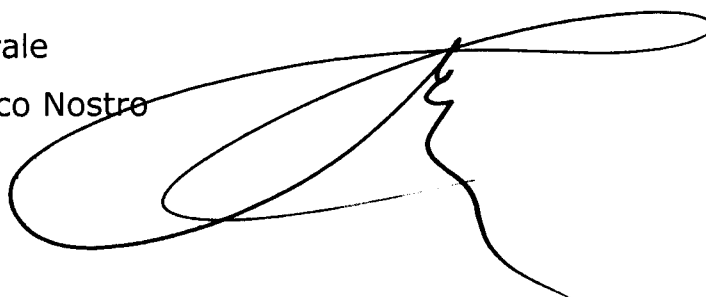
Il Direttore Sanitario

Dott. Francesco Paravati



Il Direttore Generale

Prof. Antonio Rocco Nostro



UFFICIO AFFARI GENERALI
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente delibera è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda il 02 LUG. 2013 con protocollo della U.O. Segreteria Generale n. 065 e ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

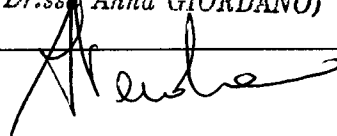
Il Responsabile del Procedimento

Valter Cosentino



Il Direttore dell'Ufficio AAGG

Il Dirigente Amministrativo Responsabile
(D.ssa Anna GIORDANO)



CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ANGIOGRAFI FISSI E ARCHI A C MOBILI, SERVIZI CONNESSI, DISPOSITIVI E SERVIZI OPZIONALI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL'ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388
LOTTO N. 2 CIG 1932942A30

TRA

Consip S.p.A., a socio unico con sede legale in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Isonzo n. 19/E, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 313515/97, REA 878407 di Roma, P. IVA 05359681003, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante, Dott. Domenico Casalino, giusta poteri allo stesso conferiti dallo statuto sociale e dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione in data 07 agosto 2012 (nel seguito per brevità anche "**Consip S.p.A.**");

E

Eurocolumbus S.r.l., sede legale in Milano, Via Filargo n. 36, capitale sociale Euro 260.000,00 (duecentosessantamila/00), iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 839173, P. IVA 00840200158, domiciliata ai fini del presente atto in Milano, Via Filargo n. 36, in persona del Presidente e legale rappresentante Dott. Carlo Brameri (nel seguito per brevità anche "**Fornitore**");

PREMESSO

- a) che l'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha affidato al Ministero dell'Economia e delle Finanze - già Ministero del Tesoro e Bilancio e della Programmazione Economica - (nel seguito per brevità anche "**Ministero**"), il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Pubbliche Amministrazioni individuate dall'art. 1, D.lgs. 165/2001, nonché dai soggetti che ai sensi della normativa vigente (es.: i soggetti di cui all'articolo 2, comma 573 Legge 244/07 e i movimenti politici, ex articolo 24, comma 3, Legge n. 289/2002 i soggetti di cui all'art. 1, comma 7 del D.L. 6 Luglio 2012 n. 95 così come convertito dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135 per le merceologie ivi previste) sono legittimati ad utilizzare la Convenzione. Le predette Pubbliche Amministrazioni ed i predetti soggetti utilizzano la Convenzione sino a concorrenza del quantitativo massimo complessivo stabilito dalla Convenzione medesima ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n.

296 e l'applicazione di quanto stabilito all'articolo 1, comma 22, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

- b) che con propri Decreti Ministeriali del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, il Ministero ha affidato alla Consip S.p.A., tra l'altro, l'assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle altre Pubbliche Amministrazioni delle Convenzioni per l'acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell'esecuzione delle Convenzioni medesime, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, anche attesa la necessità di realizzare il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa pubblica con l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative innovative e segnatamente attraverso strumenti di "*Information Technology*";
- c) che, in attuazione di quanto sopra, nonché in esecuzione di quanto previsto nella Convenzione sottoscritta in data 28 dicembre 2011 tra il Ministero e la Consip S.p.A., quest'ultima ha il compito, tra l'altro, di eseguire i servizi compresi quelli informatici, telematici e di consulenza, necessari alla progettazione, sviluppo e realizzazione delle Convenzioni, di gestire le procedure per la conclusione delle medesime Convenzioni e dei relativi Ordinativi di Fornitura, nonché di svolgere le attività di monitoraggio dell'esecuzione delle obbligazioni e delle prestazioni, oggetto delle Convenzioni medesime e dei singoli contratti attuativi;
- d) che il sistema introdotto dall'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
- e) che la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tantomeno la Consip S.p.A., all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia;
- f) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nelle Condizioni Generali; nei predetti Ordinativi di Fornitura saranno indicati l'esatto quantitativo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione;
- g) che la Consip S.p.A., in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dal Ministero, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all'individuazione dei fornitori per la fornitura di Angiografi fissi e archi a C mobili, servizi connessi, dispositivi e servizi opzionali, attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario suddivisa in n. 2 Lotti ed indetta con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 50 del 29 aprile 2011 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. 5 83 del 29 aprile 2011 e di

cui all'Avviso di rettifica pubblicato sulla GUUE S 117 del 21 giugno 2011 e sulla GURI n. 72 del 20 giugno 2011 e di cui all' Avviso di rettifica pubblicato sulla GUEE S 181 del 21 settembre 2011 e sulla GURI n. 110 del 19 settembre 2011;

- h) che il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lotto n. 2 della procedura a tal fine indetta dalla Consip S.p.A. e, per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare le forniture oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nelle Condizioni Generali;
- i) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- j) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la cauzione definitiva rilasciata dalla Coface Assicurazioni S.p.A. ed avente n. 1985469 per un importo di Euro 1.474.142,11= (unmilionequattrocentosettantaquattromilacentotrentadue/11) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, la cauzione rilasciata dalla Coface Assicurazioni S.p.A. ed avente n. 1985480 per un importo pari ad Euro 5.500,00 = (cinquemilacinquecento/00) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive nonché la polizza assicurativa per la responsabilità civile rilasciata dalla Zurich ed avente n. 824 A 3872 e polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale rilasciata dalla LLOYD'S ed avente n. 1860028 stipulate con le modalità indicate nel Disciplinare di gara;
- k) che la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per la Consip S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura;
- l) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e nelle Condizioni Generali e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce alla presente Convenzione;
- m) che la presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, nelle Condizioni Generali e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione: l'*Allegato "A" (Capitolato Tecnico e relative Appendici)*, l'*Allegato "B" (Offerta Tecnica del Fornitore)*, l'*Allegato "C" (Offerta Economica del Fornitore)*, l'*Allegato "D" (Corrispettivi e tariffe)*, l'*Allegato "E" (Condizioni Generali)*, l'*Allegato "F" (Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione - Parte I)*.

ARTICOLO 2

ALTRE DEFINIZIONI

1. Ferme restando le definizioni contenute nelle Condizioni Generali, nell'ambito della Convenzione, si intende per:
 - a) **Capitolato Tecnico**: il documento di cui all'*Allegato "A"*;
 - b) **Offerta Tecnica**: il documento di cui all'*Allegato "B"*;
 - c) **Offerta Economica**: il documento di cui all'*Allegato "C"*;
 - d) **Condizioni Generali**: il documento di cui all'*Allegato "E"*;
 - e) **Data di Accettazione**: si intende la data di esito positivo del collaudo e di conseguente accettazione della fornitura;
 - f) **Fornitore**: l'*Impresa risultata aggiudicataria del Lotto n. 2 della procedura di gara di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto*;
 - g) **Organismo di Ispezione (o Ente Terzo)**: *il soggetto accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2005 che effettua le verifiche ispettive*.
2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente atto e nelle Condizioni Generali hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati e nelle Condizioni Generali, tranne qualora il contesto delle singole clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali disponga diversamente.

ARTICOLO 3

DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA

1. La presente Convenzione è regolata:
 - a) dalle Condizioni Generali e dai documenti, atti e normative ivi richiamati;
 - b) da quanto previsto nella presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati.
2. In caso di discordanza tra quanto previsto nella presente Convenzione e quanto contenuto nelle Condizioni Generali, prevarranno le previsioni contenute nella presente Convenzione.
3. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio

della Consip S.p.A., previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico.

4. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di Pubbliche Autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e/o con i Contratti di Fornitura, Consip e/o le Amministrazioni Contraenti da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune modifiche ai sopra richiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

ARTICOLO 4

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura, relativa alla prestazione da parte del Fornitore e in favore delle singole Amministrazioni Contraenti, di Angiografi fissi e Archi a C mobili, dispositivi e servizi opzionali, nonché dei servizi connessi comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di "*Information Technology*".

- per il LOTTO 2 -

- fornitura di n.°36 Archi a C mobili, in configurazione minima, con le caratteristiche tecniche minime indicate al paragrafo 2.2 del Capitolato Tecnico nonché con le caratteristiche tecniche migliorative eventualmente offerte in ragione di quanto stabilito nel paragrafo 2 del Capitolato Tecnico;
 - fornitura dei dispositivi opzionali, se espressamente richiesti dall'Amministrazione Contraente, secondo le caratteristiche tecniche minime stabilite nel Capitolato Tecnico nel paragrafo 2.2 ed i requisiti migliorativi, eventualmente offerti, di cui al paragrafo 2 del Capitolato Tecnico;
 - servizi opzionali, se espressamente richiesti dall'Amministrazione Contraente, secondo le caratteristiche tecniche minime stabilite nel Capitolato Tecnico e segnatamente:
 - (i) estensione del servizio di assistenza e manutenzione Full Risk per ulteriori 36 mesi di cui al paragrafo 4.2 del Capitolato Tecnico tutto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dalle Unità Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza del quantitativo massimo pari a n.°36 Archi a C mobili.
2. Unitamente alle forniture di cui al precedente comma, il Fornitore si obbliga a prestare i seguenti servizi/attività connessi alla fornitura, e segnatamente:
 - consegna e installazione
 - collaudo e istruzione del personale
 - garanzia per 12 mesi (dalla data di accettazione della fornitura)
 - servizio di assistenza e manutenzione "full risk" per i primi 12 mesi (dalla

data di accettazione della fornitura)

- ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.)
- reportistica
- sito internet delle Convenzioni
- monitoraggio.

3. Il Fornitore prende atto ed accetta che gli Ordinativi di Fornitura saranno inviati dalle Amministrazioni Contraenti con documenti in formato elettronico attraverso il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione (d'ora innanzi anche "Sistema"), secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto. Il Fornitore, pertanto, si impegna i) ad abilitarsi al Sistema, nel rispetto delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione di cui all'Allegato F, ii) ad utilizzare il Sistema sulla base di quanto previsto dalla presente Convenzione e nel rispetto delle indicazioni e istruzioni presenti nel Sistema, consentendo alle Amministrazioni Contraenti di inviare i propri Ordinativi di Fornitura e acquistare i le forniture oggetto della presente Convenzione.
4. Le predette forniture dovranno essere prestate con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, nelle Condizioni Generali, nel Capitolato Tecnico e, se migliorative, nell'Offerta Tecnica, nonché nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione e dalle relative Regole di cui all'Allegato F.
5. La Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, agli stessi patti, prezzi e condizioni, di incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo fino a concorrenza di due quinti ai sensi dell'art. 27, comma 3, del D.M. 28/10/1985.

ARTICOLO 5

DURATA

1. Fermo restando quanto previsto nelle Condizioni Generali, la presente Convenzione ha una durata di 12 (dodici) mesi a decorrere da 19/11/2012; tale durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi, previa comunicazione scritta della Consip S.p.A., da inviare al Fornitore con 30 giorni di anticipo rispetto alla scadenza, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito il quantitativo massimo stabilito, anche eventualmente incrementato e, comunque, sempre nei limiti del quantitativo/importo massimo stabilito.
Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla Convenzione, qualora sia esaurito il quantitativo massimo previsto, anche eventualmente incrementato.
2. I singoli Contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno una durata pari a:

- a) n. 12 (dodici) mesi a decorrere dalla Data di Accettazione della fornitura, qualora nell'Ordinativo di Fornitura non sia compreso il servizio opzionale di assistenza e manutenzione "full risk" per ulteriori 36 mesi oltre i primi 12
ovvero
- b) n. 48 (quarantotto) mesi a decorrere dalla Data di Accettazione della fornitura, qualora nell'Ordinativo di Fornitura sia compreso il servizio opzionale di assistenza e manutenzione "full risk" per ulteriori 36 mesi oltre i primi 12.

ARTICOLO 6

OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione e nei suoi allegati, a:
 - a) garantire che la fornitura oggetto della presente Convenzione ed i dispositivi e servizi opzionali forniti abbiano le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico e quelle migliorative di cui all'Offerta Tecnica e siano conformi a quelle fissate dalla normativa, anche secondaria, vigente al momento di esecuzione degli Ordinativi di Fornitura;
 - b) erogare i servizi connessi e, comunque, ogni ulteriore attività ed adempimento richiesto dal presente atto, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella presente Convenzione e negli Allegati;
 - c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alle singole Amministrazioni Contraenti e/o alla Consip S.p.A., di eseguire i controlli e le verifiche stabilite nel Capitolato Tecnico e comunque che ritenessero di dover svolgere, anche mediante organismi terzi accreditati, per la verifica delle condizioni minime e dei requisiti migliorativi dichiarati in Offerta Tecnica;
 - d) manlevare l'Amministrazione Contraente e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento o dall'uso dei prodotti oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura.
2. Il Fornitore garantisce che tutti i prodotti offerti oggetto della presente Convenzione sono originali, liberi da vincoli o diritti a favore di terzi e che, altresì, sono esenti da vizi o difetti di funzionamento conosciuti e che gli stessi sono conformi alle specifiche definite nel Capitolato Tecnico e nella Offerta Tecnica.

ARTICOLO 7

CONSEGNA E INSTALLAZIONE, COLLAUDO E ACCETTAZIONE, RITIRO DI APPARECCHIATURE USATE (R.A.E.E.)

1. La fornitura oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà essere eseguita dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico ed esattamente nei luoghi indicati nell'Ordinativo di Fornitura.
2. La consegna di ciascuna fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, trasposto, facchinaggio, consegna al piano, posa in opera ed asporto dell'imballaggio.
3. In esecuzione di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore dovrà effettuare, pena

l'applicazione delle penali di cui oltre, la consegna entro e non oltre i seguenti termini:

- ☐ - **LOTTO 2:** entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla data in cui l'Ordinativo di Fornitura è divenuto irrevocabile.

4. Il Fornitore dovrà garantire, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, un numero di consegne totali mensili pari a n. 3 per il Lotto 2. Qualora il numero di consegne previste in calendario dovesse eccedere tale limite, il Fornitore provvederà alle consegne progressivamente seguendo l'ordine cronologico con cui sono stati emessi gli Ordinativi di Fornitura.
5. Per ciascuna apparecchiatura dovrà essere redatto un "verbale di consegna ed installazione" secondo quanto specificato nel paragrafo 3.2 del Capitolato Tecnico, e al termine delle operazione di consegna, il Fornitore dovrà procedere altresì alle operazioni di installazione secondo le modalità previste nel Capitolato Tecnico.
6. Le apparecchiature, compresi gli eventuali dispositivi opzionali oggetto dell'Ordinativo di Fornitura, sono sottoposte a collaudo per la verifica di funzionalità secondo la procedura descritta nel paragrafo 3.3 del Capitolato tecnico. Tale collaudo verrà effettuato dal Fornitore, in contraddittorio con l'Amministrazione Contraente, previa relativa comunicazione inviata con un congruo anticipo. Resta inteso tra le Parti che le prove di collaudo, salvo diverso accordo, dovranno avere inizio entro 7 giorni lavorativi dal termine dell'installazione e concludersi entro 10 giorni naturali e consecutivi dal loro inizio.
7. Il collaudo verrà effettuato, su richiesta di ciascuna Amministrazione Contraente secondo i termini, le modalità e le specifiche stabilite nel paragrafo 3.3. del Capitolato Tecnico.
8. I collaudi di cui ai precedenti commi si intendono positivamente superati solo quando tutti i suoi componenti sono collaudati con esito positivo; tutti gli oneri e le spese dei collaudi sono a carico del Fornitore.
9. Nel caso di esito positivo del collaudo, la data del relativo verbale verrà considerata quale "Data di accettazione" della fornitura.
10. Nel caso di esito negativo del collaudo, il Fornitore dovrà ripetere le operazioni di collaudo, sempre a propri oneri e spese, concludendo le predette operazioni entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla conclusione delle precedenti prove.
11. Se entro il suddetto termine le Apparecchiature non superino in tutto o in parte le prove, il Fornitore dovrà a proprio carico disinstallare, smontare e ritirare le Apparecchiature e provvedere alla sostituzione delle stesse, salva l'applicazione delle penali. Resta salvo il diritto dell'Amministrazione, a seguito di secondo collaudo con esito negativo, di risolvere in tutto o in parte il contratto di fornitura relativamente alle apparecchiature non accettate, fatto salvo l'ulteriore danno.
12. Come meglio espresso nel paragrafo 3.7 del Capitolato tecnico, a sensi di legge, il Fornitore dovrà farsi carico in via esclusiva di ogni onere o spesa inerenti il servizio di ritiro dell'esistente, per apparecchiature in possesso anche prima della stipula della Convenzione dell'Amministrazione medesima.
13. Il servizio di ritiro dovrà avvenire nei tempi e nelle modalità espresse al paragrafo 3.1 e 3.7 del Capitolato Tecnico.
14. Il Fornitore dovrà osservare, ove applicabili, le disposizioni del D.Lgs. 151/2005 e

s.m.i., del D.Lgs. 152/2006 e ss.m.i., del D.M. 17 dicembre 2009 (SISTRI) e del D.Lgs. 205/2010 e ss.m.i., recante l'istituzione del nuovo sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e ss.m.i. e del D.M. 8 marzo 2010, n. 65 per l'espletamento delle attività di ritiro dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (R.A.E.E.).

15. Ove applicabile il Fornitore si impegna ad applicare quanto previsto dall'art. 188 e/o 188-bis del sopra richiamato Decreto Legislativo nelle modalità e termini ivi previsti, ed al conferimento dei R.A.E.E. ai soli impianti di smaltimento e recupero autorizzati ai sensi degli artt. 208 e ss. del D.Lgs. 152/2006 e ss.m.i..
16. Il Fornitore si impegna inoltre ad osservare le disposizioni di cui agli artt. 217 e seguenti del D.Lgs. 152/2006 per quanto riguarda la gestione degli imballaggi. Riguardo alle attività di ritiro dei rifiuti di pile e accumulatori, il Fornitore si impegna ad osservare le disposizioni di cui al D.Lgs. 188/2008.
17. Resta inteso che alla stregua di tutte le disposizioni normative sopra richiamate disciplinanti *ex lege* gli adempimenti posti a carico del Fornitore per il corretto espletamento delle relative attività, l'Amministrazione è sollevata da qualsivoglia responsabilità in caso di inottemperanza del Fornitore alle norme di legge, come ivi espressamente richiamate, fatti salvi i diritti e le obbligazioni alla stessa spettanti ai sensi della normativa in argomento.
18. Le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, potranno effettuare unilaterali verifiche, anche in corso d'opera, per l'accertamento della conformità dei servizi resi disponibili.

ARTICOLO 8

ULTERIORI SERVIZI CONNESSI E SERVIZI OPZIONALI

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione e nelle Condizioni Generali, unitamente alla fornitura delle apparecchiature e dei dispositivi opzionali oggetto della presente Convenzione, anche ad assicurare:
 - ☐ la garanzia contro vizi e difetti di fabbricazione (art. 1490 cod.civ.) e per mancanza di qualità promesse ed essenziali per l'uso cui è destinata la cosa (art. 1497 cod.civ.);
 - ☐ la garanzia di buon funzionamento ex art. 1512 cod.civ., per un periodo di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla "Data di Accettazione" del bene (tutto secondo quanto meglio specificato nel paragrafo 3.5 del Capitolato Tecnico);
 - ☐ la garanzia della disponibilità dei pezzi di ricambio per un periodo non inferiore a 10 (dieci) anni (di cui al paragrafo 3.6.3 del Capitolato Tecnico) a decorrere dalla Data di Accettazione della fornitura;
 - ☐ la garanzia del ritiro gratuito delle Apparecchiature usate qualora espressamente richiesto dall'Amministrazione nell'Ordinativo di fornitura (cfr. par. 3.7 del Capitolato Tecnico).
2. Il Fornitore è tenuto a prestare il servizio di manutenzione full risk e assistenza secondo le modalità ed i termini stabiliti nella presente Convenzione, nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica. Resta inteso che, qualora gli interventi di assistenza e manutenzione full risk dovessero comportare una interruzione

dell'utilizzo clinico delle Apparecchiature e/o dei Dispositivi opzionali, gli interventi stessi dovranno essere effettuati dal Fornitore in orario non lavorativo per le Amministrazioni, salvo diverse indicazioni delle Amministrazioni medesime.

3. Il Fornitore deve mettere a disposizione delle Amministrazioni, entro 15 (quindici) giorni solari dalla stipula della Convenzione, e per tutta la durata dei singoli contratti di fornitura, un apposito Customer Care, con numero di fax e telefonico dedicato, che funzioni da centro di ricezione e gestione delle richieste di assistenza e manutenzione, per la segnalazione dei guasti e la gestione dei malfunzionamenti secondo le modalità e le condizioni stabilite nel Capitolato Tecnico. Il servizio dovrà essere attivo tutti i giorni dell'anno, esclusi sabato, domenica e festivi, per almeno 8 ore in una fascia oraria che va dalle ore 8:30 alle ore 19:30. Le richieste di intervento di assistenza e/o manutenzione inoltrate il sabato o la domenica o i festivi, si intenderanno ricevute all'inizio dell'orario di lavoro del Customer Care del giorno lavorativo successivo.
Le richieste inoltrate dopo le 8 ore di lavoro del Customer Care si intenderanno come ricevute all'inizio dell'orario di lavoro del Customer Care del giorno lavorativo successivo.
4. Il Fornitore si impegna, altresì, a rendere noto entro 15 (quindici) giorni solari a decorrere dalla data di stipula della presente Convenzione il numero telefonico ed il numero di fax dedicati al servizio di "Customer Care", pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
5. A ciascuna richiesta di intervento di assistenza e manutenzione verrà assegnato un numero progressivo (identificativo della chiamata) che dovrà essere registrato dal Fornitore e comunicato all'Amministrazione Contraente richiedente l'intervento contestualmente alla richiesta medesima, unitamente alla data ed ora di registrazione; tali dati faranno fede ai fini della valutazione dei livelli di servizio.
6. La Consip si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i, e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel Disciplinare di gara e nell'allegato "B" del Capitolato Tecnico, l'elaborazione di reports specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare a Consip entro 15 giorni dalla data di richiesta, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
7. Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione è effettuato dalla Consip mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, anche attraverso strumenti di "Information Technology", adottate in base alle esigenze di volta in volta individuate dalla/e Amministrazione/i Contraente/i e/o dalla Consip; a tal fine, il Fornitore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio, per quanto di sua competenza.
8. Il Fornitore si impegna a fornire alla Consip alcuni dati a fini reportistici con riguardo agli ordini ricevuti ed alla loro fatturazione. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio delle forniture prestate dovranno essere forniti sotto forma di file sequenziale, eventualmente partizionabile, secondo tracciato e modalità fissati da Consip. L'indicazione analitica dei dati che verranno richiesti dalla Consip, le modalità di invio, l'indirizzo di destinazione sono contenuti nel

documento allegato "B" del Capitolato Tecnico.

9. Il Fornitore si impegna, infine, su richiesta dell'Amministrazione Contraente, a fornire i seguenti servizi opzionali di:

- ☐ estensione del servizio di assistenza e manutenzione full risk per ulteriori 36 (trentasei) mesi sull'apparecchiatura e eventuali dispositivi opzionali, secondo le modalità ed i termini previsti nel paragrafo 4.2 del Capitolato Tecnico.

ARTICOLO 9

LIVELLI DI SERVIZIO

1. Il Fornitore si obbliga a prestare i servizi oggetto della presente Convenzione e, quindi, dei singoli contratti attuativi, secondo i livelli di servizio stabiliti nel Capitolato Tecnico.

ARTICOLO 10

CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione delle forniture oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono indicati nell'Offerta Economica.
2. Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla "Data di accettazione", di cui al precedente articolo 2 "Definizioni".
3. I predetti corrispettivi saranno fatturati secondo le modalità stabilite nel paragrafo 6.2 del Capitolato Tecnico e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti. Ciascuna fattura potrà essere inviata a mezzo posta all'indirizzo dell'Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordinativo di fornitura. I predetti corrispettivi dovranno essere corrisposti a trenta giorni dalla data fine mese di ricevimento della fattura e dell'eventuale documentazione di cui all'articolo 9 delle Condizioni Generali, e accreditati, a spese dell'Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamenti, sul conto corrente intestato al Fornitore presso la Intesa San Paolo, Agenzia 21 - Milano via Ettore Ponti n. 30, Codice IBAN IT42 T 03069 01621 10000000951. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..
- Il Fornitore si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i alle Amministrazioni ordinanti all'atto dell'accettazione dell'Ordinativo di fornitura secondo le modalità indicate all'art. 3 delle Condizioni Generali.
4. In caso di ritardo, da parte dell'Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 3, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall'art. 9, comma 7, delle Condizioni Generali.

ARTICOLO 11

COSTI DELLA SICUREZZA

1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, ad integrare il **"Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze"** allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).
2. Il Fornitore dovrà sottoscrivere per accettazione l'integrazione di cui al precedente comma. La predetta integrazione costituisce parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali.

ARTICOLO 12

PENALI

1. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini previsti nel precedente art. 7, comma 3, per la consegna delle Apparecchiature, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari a Euro 200,00 (duecento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Per ogni difformità e/o mancanza rispetto al numero di consegne mensili previsto nel precedente art. 7, comma 4, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Consip una penale pari a Euro 200,00 (duecento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Per ogni giorno lavorativo di ritardo non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito rispetto ai tempi di effettuazione del collaudo delle apparecchiature, indicati al precedente art. 7 comma 6, l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari a Euro 250,00 (duecentocinquanta/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
4. Qualora il fornitore non provveda, a proprio carico, a disinstallare, smontare e ritirare le Apparecchiature e provvedere alla sostituzione delle stesse secondo quanto previsto dal precedente art. 7 comma 11, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari a Euro 200,00 (duecento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
5. Per ogni mancanza e/o difformità rispetto alla frequenza degli interventi di manutenzione preventiva indicata nel manuale nonché nel calendario di cui al paragrafo 3.6.1 del Capitolato Tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari a Euro 250,00 (duecentocinquanta/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
6. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile alla Consip S.p.A., a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto al termine previsto nel precedente art. 8, comma 3, per l'istituzione del Customer Care, per la comunicazione del numero di telefono e fax dedicati, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari a Euro 250,00 (duecentocinquanta/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

7. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per il ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.), di cui al paragrafo 3.1 del Capitolato Tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari a Euro 250,00 (duecentocinquanta/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
8. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto al termine previsto nel paragrafo 3.6.2 del Capitolato Tecnico per l'intervento di manutenzione correttiva (entro 24 ore solari dalla richiesta di intervento), il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari a Euro 250,00 (duecentocinquanta/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Ciò vale sia nel periodo di assistenza e manutenzione full risk per i primi 12 mesi, sia nel periodo di estensione per ulteriori 36 mesi del servizio di assistenza e manutenzione full risk.
9. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini previsti nel paragrafo 3.6.2 del Capitolato Tecnico per il ripristino della funzionalità dell'apparecchiatura, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari a Euro 250,00 (duecentocinquanta/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Ciò vale sia nel periodo di assistenza e manutenzione full risk per i primi 12 mesi, sia nel periodo di estensione per ulteriori 36 mesi del servizio di assistenza e manutenzione full risk.
10. Per ogni difformità nella fornitura di pezzi di ricambio durante la vigenza del contratto di fornitura e/o comunque durante il periodo di assistenza e manutenzione full risk (12 mesi, ovvero 12+36 mesi) rispetto a quanto previsto nel paragrafo 3.6.3 del Capitolato Tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari a 5 (cinque) volte il prezzo di listino dei pezzi di ricambio originali, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
11. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti per la trasmissione della reportistica e comunque della documentazione necessaria per il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa, di cui al paragrafo 5.2 del Capitolato Tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari a Euro: 200,00= (duecento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
12. Qualora al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive, così come disciplinate nel paragrafo 7.1 del Capitolato Tecnico e all'articolo 7 delle Condizioni Generali, risulti che:
 - su più del 30% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,25% (zero virgola venticinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;

- su più del 50% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
 - su più del 75% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,75% (zero virgola settantacinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave.
13. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nella presente Convenzione e Allegati, al Bando di gara, al Disciplinare di gara e agli Ordinativi di Fornitura; in tali casi le Amministrazioni Contraenti e/o Consip S.p.A. applicheranno al Fornitore le suddette penali sino al momento in cui la fornitura e/o i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alla presente Convenzione, al Bando di gara, al Disciplinare di gara ed agli Ordinativi di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

ARTICOLO 13

CAUZIONE

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato cauzione definitiva rilasciata in data 19 settembre 2012 dalla Coface Assicurazioni S.p.A. avente n. 1985469 di importo pari ad Euro 1.474.142,11= (unmilionequattrocentosettantaquattromilacentotrentadue/11), il tutto secondo le modalità e condizioni stabilite nelle Condizioni Generali. Il documento attestante l'avvenuta parziale esecuzione delle prestazioni contrattuali - in base al quale è possibile l'effettuazione dello svincolo parziale della detta garanzia - è emesso da Consip con cadenza semestrale.
2. Oltre a quanto previsto al precedente comma, a garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura prevista, il Fornitore ha prestato cauzione rilasciata dalla Coface Assicurazioni S.p.A. in data 19 settembre 2012 e avente n. 1985480 pari ad un importo di Euro 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00).
3. Ferma restando l'operatività della garanzia di cui al comma 2 per tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell'obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, la Consip S.p.A. procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia in ragione della presentazione da parte del Fornitore delle fatture quietanzate in ordine al pagamento dei costi delle predette verifiche ispettive.

ARTICOLO 14

RISOLUZIONE

1. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle Condizioni generali nonché nella presente Convenzione, si conviene che le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potranno risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata A.R., per quanto di rispettiva competenza, i singoli Contratti attuativi e/o la Convenzione, nei seguenti casi:
 - a) qualora il collaudo della fornitura successivo al primo abbia esito negativo;
 - b) qualora abbiano esito negativo le verifiche di conformità e corrispondenza delle apparecchiature, effettuate in corso di fornitura anche dalla Consip S.p.A. o da terzi da questa incaricati (organismi terzi accreditati);
 - c) qualora il Fornitore non rispetti quanto dichiarato nel precedente articolo 6 comma 2;
 - d) qualora avvenga il superamento del limite massimo di applicazione delle penali al Fornitore, pari al 10% (dieci per cento) del valore del contratto attuativo di riferimento, ovvero della Convenzione.
2. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della Convenzione o dei singoli Contratti di fornitura saranno oggetto, da parte della Consip S.p.A. o delle Amministrazioni Contraenti, di segnalazione all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f) del D.lgs. n. 163/06.

ARTICOLO 15

DIVIETO DI SUBAPPALTO

1. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

ARTICOLO 16

RESPONSABILE DELLA FORNITURA

1. Il Responsabile della Fornitura, nominato dal Fornitore secondo le prescrizioni di cui al paragrafo 5.1 del Capitolato Tecnico per l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e della Consip S.p.A., per quanto di propria competenza e, quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

ARTICOLO 17

EVOLUZIONE TECNOLOGICA

1. Il Fornitore si impegna ad informare la Consip S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti sulla evoluzione tecnologica delle forniture oggetto della Convenzione e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare ai servizi/forniture stessi.
2. Il Fornitore potrà formulare la proposta in merito alle sopra citate modifiche

migliorative, che verrà valutata dalla Consip S.p.A.. Solo a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità del nuovo prodotto/servizio offerto con quanto dichiarato in sede di offerta, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione.

3. In caso di comunicazione da parte del Fornitore dell'impossibilità di fornire i prodotti/servizi oggetto della Convenzione a causa della messa fuori produzione degli stessi, Consip S.p.A. si pronuncerà entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, termine che deve intendersi sospeso in caso di richiesta di chiarimenti.

ARTICOLO 18

CLAUSOLA FINALE

1. La presente Convenzione ed i suoi Allegati (ivi incluse le Condizioni Generali) costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali e/o dei singoli contratti attuativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte della Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza essa non verrà sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Roma, lì 19/11/2012

CONSIP S.p.A.

Dott. Domenico Casalino

C.F.: CSLDNC62A11L219F

Certificatore: Postecom CA2

Validità: dal 19/05/11 al, 19/05/14

Firma digitale: n. 09AAE2

IL FORNITORE

Dott. Carlo Brameri

C.F.: BRMCRL22D08G304H

Certificatore: InfoCert

Validità: dal 04/01/11 al, 04/01/14

Firma digitale: n.1591829

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei

documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- con riferimento alla presente Convenzione:

Articolo 4 (Oggetto della Convenzione); Articolo 5 (Durata); Articolo 6 (Obbligazioni specifiche del Fornitore); Articolo 7 (Consegna e installazione, Collaudo e Accettazione, Ritiro di Apparecchiature Usate (R.A.E.E.); Articolo 8 (Ulteriori servizi connessi e servizi opzionali); Articolo 9 (Livelli di servizio); Articolo 10 (Corrispettivi e modalità di pagamento); Articolo 12 (Penali); Articolo 13 (Cauzione); Articolo 14 (Risoluzione); Articolo 18 (Clausola finale);

- con riferimento alle Condizioni Generali, allegate alla presente Convenzione:

Articolo 3 (Utilizzazione della Convenzione e modalità di conclusione); Articolo 5 (Obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 7 (Verifiche ispettive); Articolo 9 (Importi dovuti e fatturazione); Articolo 12 (Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali); Articolo 13 (Condizioni e modalità di rilascio della cauzione); Articolo 15 (Risoluzione); Articolo 16 (Recesso); Articolo 17 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa); Articolo 18 (Prescrizioni relative al Subappalto); Articolo 19 (Divieto di cessione del contratto); Articolo 20 (Brevetti industriali e diritti d'autore); Articolo 21 (Foro competente); Articolo 22 (Trattamento dei dati personali); Articolo 23 (Codice Etico - Modello di organizzazione e gestione ex D.lgs. n. 231/2001), Articolo 24 (Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse).

Roma, lì 19/11/2012

IL FORNITORE

Dott. Carlo Brameri

C.F.: BRMCRL22D08G304H

Certificatore: InfoCert

Validità: dal 04/01/11 al, 04/01/14

Firma digitale: n.1591829